

# Analisi di revisione Il valore probatorio e le garanzie difensive

La giurisprudenza della Corte di Cassazione presenta profili preoccupanti

di Carlo e Corinna Correrà

Avvocati ed Esperti di Legislazione degli Alimenti

***Il ruolo decisivo  
del referto di analisi  
nei giudizi per reati  
alimentari. L'interessato  
ha il diritto di richiedere  
l'analisi di revisione  
ma questo diritto  
non è sempre garantito***

**È** ormai dato di quotidiana esperienza che le vicende giudiziarie incentrate su anomalie merceologiche e/o igieniche degli alimenti e delle bevande concentrino la loro principale, o persino esclusiva, fonte di prova nel referto di analisi eseguite in laboratorio.

Fonte di prova, questa, che la vigente disciplina processuale - articolo 223 del d.lgs 271/1989 (regolamento generale di esecuzione del vigente codice di procedura) - disciplina accuratamente subordinandola al rispetto delle garanzie difensive in modo da realizzare, anche per questa via probatoria estremamente tecnica, quel principio del contraddittorio ormai espressamente elevato al rango costituzionale dall'attuale formulazione dell'articolo 111 della Costituzione nella prospettiva del giusto processo.

Garanzie difensive del resto più che doverose rispetto ad una fonte di prova - il referto delle analisi di laboratorio - che il legislatore processuale ha in pratica posto nella posizione di primato probatorio che compete a quella fonte di prova di primo piano rappresentata dalla perizia.

Tale equiparazione, benché non espressamente formulata nel testo normativo di cui al succitato articolo 223, consegue - al di là di ogni ragionevole dubbio - all'esplicito richiamo che è presente in sede di comma 2, laddove:

- non solo viene prevista una facoltà di partecipazione attiva dell'interessato alle "operazioni di revisione" sia attraverso la sua personale presenza fisica e quella del suo difensore di fiducia, ma anche "con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico"
- ma tale partecipazione è resa effettiva e concreta - e non di mera facciata dunque - dalla previsione testuale secondo cui "a tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice"

Ebbene è noto che il codice di procedura penale

in sede di articolo 230 disciplina le facoltà dei consulenti tecnici in occasione appunto delle "perizie": in tal modo resta dimostrata, senza possibilità di incertezze, che il legislatore ha voluto dare alle analisi di revisione (ma in realtà anche a quelle irripetibili disciplinate dal comma 1 dello stesso articolo 223) la dignità di fonte di prova; ed in particolare le ha equiparate - vista l'assoluta coincidenza di problematiche e garanzie di risultati istruttori - alla figura istruttoria più affine quale appunto è la perizia.

## **Le garanzie difensive**

A questo punto si impone, a nostro giudizio, che un tale atto istruttorio venga accompagnato da tutte le garanzie che realmente, ovvero in concreto, valgano a garantire i diritti della difesa.

Preoccupazione questa che appare di particolare rilievo ove si consideri che si tratta di atto istruttorio, per così dire, "unilaterale" ovvero tale da poter essere richiesto solo dall'interessato (processualmente: dall'indagato) entro precisi limiti ed a precise condizioni poste dalla legge.

A tal riguardo ricordiamo che il testo normativo

significativo resta quello della disciplina generale della salubrità ed igiene dei prodotti alimentari (legge 283/1962 ed il suo regolamento generale di esecuzione di cui al D.P.R. n. 327/1980).

In effetti entrambe queste normative vanno applicate integrandole con le disposizioni generali e più recenti del d.lgs 271/1989 ed alla luce - illuminante per tutti - dell'articolo 111 della Costituzione che fissa i principi del giusto processo.

Naturalmente diamo qui per scontata la conoscenza dei testi normativi appena richiamati e ci limitiamo a soffermarci su di un aspetto che invece a tutt'oggi ci appare troppo trascurato e troppo - sia detto con rispetto - sbrigativamente affrontato e risolto dalla Corte di Cassazione nella sua non abbondante giurisprudenza al riguardo. Intendiamo riferirci alla più piena e corretta informazione all'interessato circa il suo diritto a chiedere la revisione di analisi e circa le modalità più corrette e concrete di tale informazione.

## **L'effettività delle garanzie difensive**

Con il richiamo al carattere unilaterale della revi-



## **La revisione costituisce un vero e proprio diritto alla difesa da parte dell'interessato, diritto sottoposto però a precise e rigorose condizioni di legge**

sione di analisi abbiamo in effetti inteso sintetizzare una serie di elementi che caratterizzano - e diversificano - l'istituto difensivo della revisione rispetto all'atto istruttorio della perizia e da cui si ricava inequivocabilmente persino, sul piano della disponibilità dell'istituto, un primato per la parte privata interessata (ovvero il produttore e/o commercializzatore alimentare) rispetto alle sue controparti istituzionali.

E questo, a nostro giudizio, in conseguenza del carattere decisivo che quasi sempre l'esito delle indagini analitiche ha rispetto alla verifica delle eventuali responsabilità legali per presunte o reali anomalie del campione alimentare analizzato. Passando al dettaglio di questo generale carattere da noi riassunto come "unilateralità" dell'istituto della revisione ricordiamo infatti che:

- a) la revisione è a disposizione solo dell'interessato (azienda alimentare) cui l'esito sfavorevole della prima analisi possa apparire da rivedere. Questo a differenza della perizia vera e propria che costituisce atto istruttorio a disposizione del giudice (Giudice delle Indagini Preliminari o Tribunale: a seconda della fase del processo) e che può essere oggetto solo di mera richiesta o sollecitazione da parte dell'interessato ormai indagato/imputato dinanzi all'Autorità giudiziaria: sarà poi quest'ultima a decidere se disporla o meno e ciò nell'esercizio dei suoi poteri di discrezionalità
- b) la revisione costituisce un vero e proprio diritto alla difesa da parte dell'interessato, diritto sottoposto però a precise e rigorose condizioni di legge:
  - a quella temporale in primo luogo: per cui

l'istanza va inoltrata entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione dell'esito sfavorevole della prima analisi

- quella economica poi che vede la subordinazione della procedura di revisione al pagamento di una tassa da parte del richiedente ed a favore del laboratorio pubblico designato per legge alla revisione. Tassa di più che dubbia costituzionalità - a nostro giudizio - dal momento che, soprattutto da quando non è più prevista la restituzione in caso di esito favorevole delle analisi di revisione, si presenta come una vera e propria tassa sul diritto alla difesa visto che il referto delle analisi di revisione viene dal legislatore (art. 223 del d.lgs 271/1989) espressamente elevato al rango di fonte probatoria
- le similitudini con l'atto istruttorio della perizia vera e propria si completano con il rilievo secondo cui, appunto come nella perizia, l'esecutore dell'indagine tecnico/analitica (ovvero il perito) non lo sceglie l'interessato indagato/imputato, ma gli viene imposto d'autorità in quanto predeterminedo per legge (così come nel processo l'indagato/imputato non sceglie certamente lui il perito che viene discrezionalmente scelto dal giudice).

### **Le modalità di informazione sul diritto alla revisione**

Arriviamo a questo punto a focalizzare la nostra riflessione sulle modalità con cui deve essere comunicato all'operatore alimentare interessato l'esito sfavorevole della prima analisi e di conseguenza il suo diritto alla revisione.

Va a questo punto ricordata una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi le sentenze 34586 del 18 settembre 2002 e la 29248 del 15 giugno 2005 entrambe della Sez. penale III) che in pratica ha ritenuto "libera" la forma di comunicazione di quell'esito di prima analisi, così facendo scattare il cronometro dei quindici giorni per la richiesta di revisione dalla notifica



del primo atto, anche giudiziario, in cui si procede alla contestazione di violazione di legge dalla quale - eventualmente anche solo implicitamente - si desuma che vi è stata un'analisi sfavorevole suscettibile di impugnazione attraverso la procedura della revisione di analisi. Sennonché a fronte di tale rigorosa giurisprudenza siamo invece fermamente convinti che la normativa in materia imponga modalità ben precise di comunicazione, modalità che si traducono in definitiva nella effettività delle garanzie difensive. Invero:

- la legge 283 del 30 aprile 1962 nel suo articolo 1 detta modalità rigorose e garantiste circa quella comunicazione, stabilendo che essa avvenga “a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”
- ed il D.P.R. 327/1980 (Regolamento generale di esecuzione della legge 283/1962) in sede di articolo 18 prevede che appunto in caso di esito sfavorevole della prima analisi “il capo del laboratorio ... .., a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette ... .. copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304, 304 bis, e 305 del codice di proce-

dura penale” (naturalmente il riferimento è al vecchio codice di procedura penale e quindi la norma va aggiornata riferendosi agli articoli del vigente nuovo codice di procedura in materia di avvisi di garanzia)

Appare pertanto di assoluta evidenza che la normativa generale di riferimento ed il suo regolamento di esecuzione, in questo persino anticipando il d.lgs n. 271/1989, abbiano già disciplinato ed equiparato l'analisi di revisione all'atto istruttorio della perizia facendo persino espresso riferimento ai diritti della difesa in occasione dell'atto istruttorio peritale.

È perciò doveroso concludere, difformemente dalla Corte di Cassazione sopra citata, che la effettività dell'esercizio del diritto al contraddittorio (diritto di rango costituzionale: è il caso di ricordare ancora una volta) in occasione di contestazioni riguardanti indagini di laboratorio su campioni di prodotti alimentari non può prescindere - quella effettività - dal dare all'interessato (le eventuali analisi di revisione):

- a) non solo una comunicazione chiara, netta e precisa sia sul parametro non regolamentare evidenziato dalla prima analisi, onde consentirgli di fare le sue valutazioni e le sue ve-

rifiche (a tal fine decisiva è anche la previsione di legge che un'aliquota di campione sia a disposizione dello stesso interessato onde consentirgli anche una, per così dire, revisione privata ovvero presso un laboratorio di sua fiducia) e poi decidere sull'opportunità o meno di procedere alla richiesta di analisi di revisione

- b) una conferma inequivoca di tale importanza la si ricava anche dalla disciplina di un istituto molto simile a quello della revisione di analisi ovvero dalla "ripetizione di analisi" che il legislatore (articolo 4 del d.lgs 123 del 3 marzo 1993) ha dettato per i casi di controllo microbiologico sui prodotti alimentari altamente deperibili e per i quali quindi non è praticabile la procedura della revisione. Orbene anche in tal caso il suddetto articolo 4 ha previsto espressamente che "in caso di non conformità il responsabile del laboratorio provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi ... ..".

Anche questa volta dunque il legislatore si è reso conto che la effettività del diritto alla difesa passa attraverso la più completa informazione - all'operatore privato interessato - non solo del parametro difforme, ma anche del metodo di analisi seguito

- c) senza contare che proprio la perentorietà del termine di giorni quindici per la richiesta di revisione comporta inevitabilmente una massima precisione sulla tempistica della comunicazione dell'esito di prima analisi e che pertanto non ci si può affidare a conoscenze "comunque" avute dall'interessato, anche per via indiretta ed implicita (quando non criptica) quale può essere talora un generico richiamo ad esito sfavorevole di analisi riportato in un capo di imputazione presente in atti giudiziari aventi tutt'altra finalità che non quella di avvisare sulla possibilità di op-

porsi agli esiti analitici con la procedura di revisione

- d) così come ugualmente, dal momento che il pagamento della tassa di revisione di analisi costituisce precisa condizione amministrativa per l'attivazione della procedura di revisione, è gioco forza pretendere che questa condizione venga non solo ricordata all'interessato nel testo dell'atto di comunicazione, ma che ne venga anche precisato l'esatto importo, l'amministrazione destinata a beneficiarne e le modalità di inoltro

In definitiva si deve pretendere che la comunicazione dell'esito sfavorevole di prima analisi abbia i crismi della certezza sulle modalità ed i tempi di conoscenza da parte dell'interessato ed abbia tutti i giusti e gli integrali contenuti (parametri difformi, metodica di analisi, facoltà di richiesta di revisione nel termine di giorni quindici, indicazione dell'entità della tassa di revisione e delle sue modalità di pagamento).

Così come si deve dare avviso della facoltà di essere presenti di persona con assistenza legale e/o tecnica.

Tutte garanzie queste che, si badi bene, spesso vengono regolarmente date dai responsabili di laboratorio di prima analisi e/o dai responsabili della campionatura, ma che purtroppo in non pochi casi (soprattutto quando si tratta di taluni laboratori pubblici non del Servizio Sanitario nazionale ovvero organi di controllo campionatori solo da poco adibiti al controllo ufficiale sugli alimenti) vengono omessi innescando gravi anomalie processuali che rischiano inevitabilmente di travolgere o le sacrosante garanzie di difesa previste dalla legge o il buon esito del loro stesso lavoro e di quello degli altri organi tecnici e giudiziari che ne è seguito. In realtà, come speriamo di aver evidenziato, norme di legge al riguardo chiare e precise già vi sono: è sufficiente allora applicarle diligentemente. Soprattutto da parte dei tutori della legge.

